



Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

RS 0.814.287.1; RU 2006 2049

Risoluzione LP.6(17) che adotta gli emendamenti agli Allegati 1 e 2 del Protocollo volti a stralciare i fanghi di depurazione dall'elenco e dalla valutazione dei rifiuti e altre materie suscettibili di essere scaricati

Adottata il 7 ottobre 2022 in occasione della 17ª Riunione delle Parti contraenti
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 gennaio 2023

Traduzione

Allegato

Allegato 1

È abrogato il comma 2 del paragrafo 1 dal tenore seguente:

«2. fanghi di depurazione;»

I successivi commi del paragrafo 1 vengono rinumerati.

Allegato 2 paragrafo 4

La parte di frase «fanghi di depurazione» viene abrogata come segue:

«4. Per quanto riguarda il materiale di dragaggio, l'obiettivo della gestione dei rifiuti dovrebbe essere quello di identificare e poi di contenere le fonti di contaminazione. Questo obiettivo dovrebbe venire realizzato attuando strategie che mirano a prevenire la produzione di rifiuti e, a tal fine, occorre che si stabilisca una collaborazione fra gli organismi locali e nazionali competenti per il controllo delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, i problemi posti dai materiali di dragaggio contaminati potranno essere affrontati con tecniche di scarico in mare o eliminazione a terra.»

